

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Medion AG (C-208/06)/Hauptzollamt Duisburg, Canon Deutschland GmbH (C-209/06)/Hauptzollamt Krefeld

(Cause riunite C-208/06 e C-209/06) ⁽¹⁾

(Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Videocamera)

(2007/C 283/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: Medion AG (C-208/06), Canon Deutschland GmbH (C-209/06)

Convenuti: Hauptzollamt Duisburg (C-208/06), Hauptzollamt Krefeld (C-209/06)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1) — Sottovoci 8525 40 91 «camescopes» con i quali è possibile unicamente registrare i suoni e le immagini riprese dalla videocamera) e 8525 40 99 (altri) — Camescopes con i quali non è possibile, al momento della loro importazione, ricevere e registrare dati provenienti da altri apparecchi, ma dei quali è possibile attivare successivamente l'opzione «dv-in» nonostante che produttore e venditore non segnalino, né incoraggino tale possibilità

Dispositivo

Una videocamera può essere classificata nella sottovoce 8525 40 99 della nomenclatura combinata riportata all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2263, (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031, e (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, solo se la funzione di registrazione delle immagini e dei suoni provenienti da fonti che non siano la videocamera o il microfono integrati è attiva al momento dello

sdoganamento, ovvero se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale caratteristica, la detta funzione possa essere attivata successivamente a tale momento mediante un'agevole manipolazione dell'apparecchio da parte di un utente che non disponga di competenze particolari, senza che la videocamera subisca una modifica materiale. Nell'ipotesi di un'attivazione successiva, è parimenti necessario, da un canto, che, in seguito all'attivazione, la videocamera abbia un funzionamento analogo a quello di un'altra videocamera in cui la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla videocamera o dal microfono integrati sia attiva all'atto dello sdoganamento e, d'altro canto, che essa abbia un funzionamento autonomo. La sussistenza di tali requisiti deve poter essere verificata all'atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare se tali requisiti siano soddisfatti. Se tali requisiti non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella sottovoce 8525 40 91 della nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU C 224 del 16.9.2006.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-4/07) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/110/CE — Assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

(2007/C 283/04)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. Condou-Durande e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e F. Fraústo de Azevedo, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321, pag. 26)